

N. R.G. 3/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Designato dott.ssa Anna Zaccaria, nel procedimento n. 3/2022, avente ad oggetto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII (D.Lgs. 14/2019) depositata nell'interesse di **PICCINNO ALBERTO**, C.F. CHTFNC77D11G786B, con l'ausilio dell'OCC – Gestore della Crisi, avv. Francesco Chita, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Il Tribunale,

**vista** la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti proposta dal consumatore **PICCINNO ALBERTO**;

**letta** la relazione particolareggiata depositata dall'OCC;

**richiamato**, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII, il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII;

**considerato** che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura;

**letta** la relazione dell'OCC ex art. 70 co. 6, nella quale lo stesso ha dato atto che nel termine di cui al terzo comma sono pervenute osservazioni da parte dei creditori Agenzia delle Entrate, Saphira Spv, Regione Basilicata, Comune di Matera, Prisma SPV e Banca Nazionale del Lavoro spa (di seguito BNL), allegando le relative memorie;

**rilevato** che l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Basilicata e il Comune di Matera hanno precisato i rispettivi crediti, senza nulla osservare in merito al piano proposto, mentre Saphira Spv si è limitata a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

**rilevato** che gli altri creditori Tanaro SPV srl, MB Credit Solutions spa (ex RubidioSpv), Avv. Salvago Gabriele e Città di Valmontone non hanno formulato osservazioni e/o comunicazioni nei termini di legge;

**rilevato** che il piano presentato dal debitore, a fronte di un debito complessivo pari a €



211.027,04, prevede il pagamento dell'importo complessivo di € 60.434,12 (€ 10.507,00 debiti in prededuzione al 100% quali compensi per OCC, advisor e legale della procedura, + € 37.377,58 debiti in privilegio, + € 12.549,53 debiti chirografari falcidiati al 90%), che saranno versati mediante rate mensili dell'importo di € 453,29 ciascuna per 134 mensilità, a decorrere dal mese successivo a quello dell'omologazione del piano e comunque entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese, come indicato nella tabella 7, pg. 18 della relazione dell'OCC;

**rilevato** che, a seguito della precisazione del credito fatta dai predetti creditori, il Gestore ha apportato modifiche al piano, che tuttavia non alterano in modo sostanziale il piano originario (v. “tabella di ripartizione rate modificata in data 17/11/2022”, all. A alla relazione del 23.11.2022);

**rilevato** che la BNL ha chiesto il rigetto dell'istanza di omologazione per le seguenti ragioni:

- la proposta così come formulata appariva fortemente pregiudizievole per la Banca, in considerazione della falcidia prevista (90%) e dei tempi non celeri di incasso;
- l'unica motivazione addotta dal debitore a sostegno della falcidia al 90% dei crediti vantati dalla BNL era inveritiera, atteso che *“a pg. 22 della Proposta il sig. Piccinno giustificava tale riduzione dichiarando: <con riguardo ai debiti nei confronti di altri istituti di credito e/o finanziari (...) la maggior parte sono stati contratti in un periodo successivo (al 2012 data indicata dal debitore relativa alla cessazione dal rapporto di lavoro), elemento che farebbe emergere la responsabilità del finanziatore stesso, di volta in volta interessato, il quale avrebbe dovuto attentamente valutare il 'merito creditizio' dell'istante prima della concessione effettuata; tale è quindi la ratio che giustifica le percentuali di falcidia per i debiti medesimi, supportata dal principio normativo all'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, acquisito alla materia del sovraindebitamento già con la ex legge n. 3/2012, il cui art. 12-bis è stato ampliato con il comma 3-bis che stabiliva la responsabilità del finanziatore circa la situazione di indebitamento, ad oggi regolato dall'art. 68, co. 3, d. lgs. n. 14/2019 e pacificamente accolto dalla giurisprudenza”;*
- tuttavia, dalla documentazione allegata si evinceva che il prestito personale n. 64134023001 (ex CP 000000000000635250) con saldo negativo di € 39.258,46 era stato in realtà richiesto alla BNL nel 2008, nello stesso anno in cui il Piccinno richiedeva ed otteneva dalla Unicredit il mutuo ipotecario per l'acquisto di una casa non avendo alcun tipo di problema finanziario; dunque, alla data di richiesta ed erogazione del ridetto prestito, *“il sig. Piccinno non versava, come falsamente dichiarato, nella situazione di crisi finanziaria che, a suo dire, lo avrebbe indotto, su consiglio del Direttore della Filiale, a stipulare il prestito per sanare precedenti debitorie con l'Istituto”;* del resto, anche con riguardo al conto corrente, *“il sig. Piccinno ha richiesto maggiore liquidità avvalendosi di erogazione di finanziamenti concessi dalla Banca in data 11.8.2005 e in data*



20.10.2006 (v. pagg. 53 e 103 estratti conto allegati), allorquando non sussisteva alcuna situazione di crisi finanziaria del debitore, asseritamente iniziata nel 2012”;

- non sussisteva, pertanto, la invocata responsabilità della BNL circa la situazione di indebitamento di cui all’art. 68, co. 3., d.lgs. n. 14/2019 che dovrebbe giustificare la falcidia del 90% del debito del Piccinno nei confronti della Banca;
- al contrario, le false affermazioni del debitore in seno alla proposta del consumatore inducevano a negare la meritevolezza del Piano;

**rilevato** che, nella relazione ex art. 70, l’OCC ha contestato le ragioni poste a fondamento dell’opposizione della BNL, evidenziando che *“dalla dichiarazione di credito rilasciata dalla BNL i prodotti sottoscritti dal debitore in favore della BNL risultano antecedenti alla sottoscrizione del contratto di mutuo. E’ altresì vero che nello stesso periodo, anno 2008, l’istituto BNL ha effettuato un consolidamento di debito con la concessione del prestito personale. E’ evidente che con tale concessione il creditore finanziario espone il richiedente ad un’eccessiva valutazione sul ‘merito creditizio’ alla luce del criterio di calcolo previsto dall’art. 68 comma 3 del Codice della Crisi d’Impresa”*;

**osservato** che, in riferimento all’art. 124bis TUB, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l’onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l’opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso (cfr., in tal senso, Trib. Napoli Nord, 21.12.2018; Tribunale di Vicenza, 24.09.2020; Trib. Roma, 17.10.2022);

**rilevato** che, nel caso di specie, al contrario di quanto infondatamente dedotto dalla BNL, il fido di conto corrente e la carta di credito risultano sottoscritti dal debitore in data antecedente alla concessione del mutuo ipotecario da parte della Unicredit, mentre il prestito personale n. 64134023001 (ex CP 000000000000635250) è stato sottoscritto dal Piccinno nello stesso periodo di accensione del mutuo, al fine di effettuare un consolidamento di debito con la concessione del prestito personale;

**rilevato**, pertanto, che la BNL, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possa considerare immune da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più essa in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand’anche in astratto configurabili, verrebbero senz’altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore;

**rilevato** che siano pure infondate le contestazioni svolte dalla BNL sulla mancanza di



meritevolezza del piano in conseguenza delle false affermazioni del debitore in seno alla proposta, atteso che la valutazione della meritevolezza deve essere condotta alla luce dei principi contenuti nel codice della crisi d'impresa, che precludono l'accesso alla procedura solo nel caso in cui il debitore abbia determinato la propria condizione con colpa grave, malafede o frode (art. 6, comma 1, CCII); nel caso di specie, non può rinvenirsi nel comportamento del Piccinno la colpa grave del debitore, nè sono state evidenziate dalla creditrice BNL particolari condotte dello stesso connotate da colpevolezza nel sovraindebitarsi;

**ritenuto**, al di là del disposto dell'art. 69 comma 2 e della possibilità o meno del creditore di contestare la convenienza della proposta nel caso in esame, che la contestazione non sia comunque fondata, alla luce del disposto di cui all'art. 70, co.9, cc.ii., il quale prevede che, in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria;

**osservato** che la valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria, va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore, ma all'intera massa passiva, in quanto le procedure da sovraindebitamento perseguono una finalità pubblicistica di tutela del mercato del credito al fine di evitare il diffondersi di fenomeni usurari, che mal si concilia con la prospettiva di garantire il singolo creditore (cfr. Tribunale S. Maria Capua V., sez. III, 02/12/2020; Trib. Messina, sez. II, n. 8 del 18/04/2023);

**ritenuto** che, nel caso di specie, sia sussistente la convenienza della proposta di piano di ristrutturazione come proposta dal debitore rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che le somme che effettivamente si ricaverebbero dalla liquidazione del patrimonio risulterebbero inferiori rispetto a quanto offerto in pagamento ai creditori con la proposta di piano, per le condivisibili ragioni evidenziate dall'O.C.C. nella relazione particolareggiata del 05/10/2022 (cfr. pg. 22: *“1. L'immobile oggetto di esecuzione prevede ad oggi un valore di realizzo pari ad € 30.313,13, importo a cui bisogna decurtare gli oneri del delegato quantificati in euro 6.000/7.000, a cui decurtare ancora le spese di cancellazione dei gravami quantificabili prudentemente in una forbice tra euro 700/1.000; si aggiunga particolare non trascurabile che l'immobile è ubicato in un piccolo paese dell'entroterra materana (Pisticci) in via di spopolamento e pertanto poco appetibile sul mercato; 2. Quanto al secondo immobile (fg. 134 part. 648), è bene evidenziare che l'immobile risulta in comproprietà con altro soggetto per la quota di ½ del diritto; che anche questo risulta ubicato in un piccolo paese dell'entroterra materana (Pisticci) in via di spopolamento e pertanto poco appetibile sul mercato con una situazione aggravata dalla sua*



*collocazione poiché posto in zona a rischio dissesto idrogeologico; che la quota di pertinenza nel caso di avvio di una procedura di liquidazione deve tener conto di tutti gli oneri procedurali e l'ipotizzabile valore di realizzo. Pertanto, utilizzando il condivisibile criterio seguito dal debitore”);*

**ritenuto** che giustificata appare anche la falcidia dei crediti chirografari, soddisfatti secondo il piano nella misura del 90% del loro credito. Ed invero, come anche ha osservato nella relazione particolareggiata dal gestore della crisi: *“la B.N.L., creditrice chirografaria, non avrebbe un maggior recupero in caso di vendita giudiziaria dell’immobile che, all’ultima asta, il prezzo di vendita minimo era fissato in € 30.313,13, ampiamente inferiore al credito ipotecario precisato da Unicredit (pari a € 70.072,11), con evidente incapacienza del creditore ipotecario e di tutti i creditori chirografari”;*

**rilevato**, altresì, che il creditore ipotecario Prisma Spv srl (ex Unicredit spa) non ha contestato la convenienza del piano proposto dal debitore, ma si è limitato a contestare la decorrenza del pagamento dei crediti privilegiati solo all’esito dell’avvenuta soddisfazione dei crediti in prededuzione (compensi OCC, advisor e legale della procedura per complessivi € 10.507,00), e quindi a decorrere, all’incirca, dal 24° mese dall’inizio dell’esecuzione del piano), ritenendo tale criterio eccessivamente penalizzante per il creditore ipotecario e non corrispondente alla lettera della disposizione di cui all’art. 71, 4° comma, CCII; ha espresso, pertanto, parere negativo al piano, chiedendo di voler disporre una riformulazione dello stesso nel senso conforme alla norma o, quanto meno, nel senso di prevedere un criterio “misto” nelle modalità di pagamento, che consenta sin dall’inizio dell’esecuzione del piano il versamento di una quota della singola rata al creditore ipotecario, in concorrenza con i crediti in prededuzione;

**rilevato** che le istanze avanzate da Prisma Spv non siano meritevoli di accoglimento, atteso che, ai sensi dell’art. 6 CCII, sono ritenuti prededucibili rispetto al creditore ipotecario i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (lett. a) e i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta di misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati (lett. b);

**ritenuto**, pertanto, che non sia ravvisabile nel caso di specie la violazione dell’art. 71 comma 4° CCII lamentata dal creditore ipotecario, atteso che tale disposizione si limita a prevedere la liquidazione del compenso dell’OCC al termine dell’esecuzione del piano, condizionandola alla integrale e corretta esecuzione dello stesso, non incidendo quindi sulla collocazione prededuttiva



del credito; la prededuzione, infatti, attribuisce non una causa di prelazione ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell'attività da cui il credito consegue agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente;

**ritenuto**, pertanto, che l'importo destinato al pagamento dei compensi dell'OCC, dell'advisor e del legale della procedura dovrà essere accantonato sul conto corrente intestato alla procedura, mediante pagamenti rateali come indicati nel piano (rate dalla 1° alla 23°), e corrisposto soltanto a seguito di corretta esecuzione del piano e a seguito di autorizzazione del Giudice delegato, giusta previsione dell'art. 71 comma 4 CCII;

**rilevato** inoltre che, anche in riferimento alle osservazioni di Prisma Spv, il Gestore, nella relazione ex art. 70 cc.ii., ha indicato tre ipotesi di pagamento alternative, chiedendo al G.D. di stabilire quale di esse applicare al caso di specie, e precisamente:

- Ipotesi n. 1: pagamenti disposti direttamente dal debitore in favore dei singoli creditori con decorrenza dal mese dell'omologa;
- Ipotesi n. 2: pagamenti da effettuarsi su conto corrente acceso a nome della procedura e vincolato all'ordine del G.D., con predisposizione di piani di riparto parziali, prevedendo che *“al raggiungimento della somma vantata dal singolo creditore su c/c, il gestore chiederà al G.D. l'emissione di mandato di pagamento per il relativo importo, e pertanto il pagamento integrale per singolo creditore”*. Quanto al pagamento relativo al credito Prisma Spv (rata dalla n.24 alla n. 91), il gestore ha proposto pagamenti annuali di € 5.439,48 (€ 453,29 x 12 mensilità) con richiesta al G.D. di emissione di mandato di pagamento per relativo accantonato su c/c e ciò sino all'integrale pagamento dell'importo proposto; quanto ai restanti crediti, questi verranno onorati sempre con la modalità di richiesta al G.D. di emissione di mandato di pagamento per relativo accantonato su c/c e ciò sino all'integrale pagamento dell'importo proposto;
- Ipotesi n. 3: pagamenti da effettuarsi su conto corrente acceso a nome della procedura e vincolato all'ordine del G.D., con predisposizione di piano di riparto definitivo.

**ritenuto** che pare preferibile la sopra richiamata *“Ipotesi n. 2”*, che prevede pagamenti da effettuarsi su conto corrente acceso a nome della procedura e vincolato all'ordine del G.D., con predisposizione di piani di riparto parziali, atteso che tale modalità di pagamento migliora la convenienza del piano per i creditori, in specie per i creditori ipotecari;

**rilevato** che le rate saranno versate dal ricorrente su un conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento, sul quale far confluire le somme destinate alla soddisfazione dei crediti concorsuali;

**ritenuto**, in conclusione, che ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di



ristrutturazione dei debiti presentato da PICCINNO ALBERTO e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata al Gestore dell'OCC;

**P.Q.M.**

letto l'art. 70 CCII;

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da PICCINNO ALBERTO;

DISPONE che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore, a norma dell'art. 70 comma 1 CCII, mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi pec comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

AVVERTE i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

AVVERTE il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

AVVERTE il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

AVVERTE che, ai sensi dell'art. 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il creditore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;

DICHIARA chiusa la procedura.

Matera, 8 giugno 2023

Il Giudice

*Got dr.ssa Anna Zaccaria*

